

AC 2325 - conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini

Dopo il comma 6 dell'articolo 6 aggiungere i seguenti:

«6 - bis Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate per l'anno 2020. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

- a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La decorrenza giuridica ed economica delle immissioni in ruolo non può essere anteriore al 15 novembre 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università.
- b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
  - 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - 2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6- ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a prorogare, per l'anno 2020 e per gli anni 2021 e 2022, le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, con la proroga della misura di cui alla lettera a) si mira ad assicurare l'assunzione di circa 1600 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con la proroga riferita alla lettera b) si intende, invece, prorogare, dall'anno 2022, le misure per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, previste dall'articolo 1, comma 401 lettera b, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tal fine - replicando la procedura prevista dall'articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo le seguenti modalità: per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini del riparto delle risorse, nonché in relazione alle riserve dei posti per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 1, comma 401, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la sola modifica derivante dalla necessità di indicare il Ministro dell'università e della ricerca, quale amministrazione competente ad emanare i decreti attuativi, conformemente alle disposizioni introdotte dal decreto legge 9 gennaio 2020 n. 1 *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.”*.

## RELAZIONE TECNICA

La disposizione determina i seguenti effetti

- a) con riferimento alla misura di cui alla lettera a), si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario e della ricerca 1.607 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 96,5 milioni euro. Nel corso dell'anno 2020 saranno assegnate con decreto del Ministro le risorse tra le varie Istituzioni universitarie. Atteso che la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni in servizio non può essere anteriore al 15 novembre 2020, l'onere finanziario per l'anno 2020 è pari a 12,4 milioni di euro. Nella tabella sottostante sono riportati gli oneri stimati considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università - già utilizzato per il comma 400 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto ai sensi del DPCM 3 settembre 2019 pari a euro 60.027.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1 .607

ANNO	2020	dal 2021
NUMERO MENSILITA'	1,5	12
COSTO COM PLESSIVO	€ 12.400.000	€ 96.500.000

- b) Con riferimento alle misure di cui alla lettera b), fermo restando che la disposizione in parola introduce misure di incentivazione alla progressione di carriera entro un mero limite di spesa, si fa presente che con 15 milioni di euro è possibile consentire la potenziale progressione di carriera di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Costo Annuo
A) Costo medio annuo Ricercatori Universitari a Tempo indeterminato abilitati	€ 55.500
B) Costo medio iniziale Professori Associati (II Fascia)	€ 70.000
Differenziale (B-A)	€ 14.500

Il comma 6-ter individua la copertura finanziaria.



## AC 2325

All'articolo 36, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

“al comma 1, capoverso “Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)”, dopo le parole: «l'INAIL predispose la banca dati informatizzata delle verifiche», sono aggiunte le seguenti: «in base alle **indicazioni tecniche** fornite, **con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del** Ministero dello sviluppo economico e **del** Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza»

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento proposto mira a garantire l'esercizio delle funzioni amministrative di coordinamento e controllo nella creazione e gestione della prevista banca dati presso l'INAIL, da parte degli Uffici del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di quelle proprie esercitate con riferimento all'attuazione del d.P.R. n. 462 del 2001.

La ripartizione delle funzioni amministrative di coordinamento segue altresì il riparto di competenza tra il Ministero dello sviluppo economico (con riferimento ai dati relativi agli organismi incaricati dei controlli) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con riferimento ai dati relativi ai luoghi di lavoro).

Le funzioni amministrative in questione sono esercitate direttamente dagli Uffici delle strutture competenti dei Ministeri coinvolti.

### **Relazione tecnica**

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.L. 30/12/2019, n. 162 (*testo coordinato con il proposto emendamento*)

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305.

#### Art. 36. Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche **in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.**

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

All'articolo 4, dopo il comma 3, inserire il seguente:

*3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione di cui al comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e si applicano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

#### **Relazione illustrativa**

Il comma 847 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non prevedendo la decorrenza delle abrogazioni comporta che la stessa abbia effetto dal 2020, creando quindi un vuoto normativo e una conseguente perdita di gettito per gli enti interessati dal momento che il canone unico di cui ai commi 816 e seguenti del medesimo articolo entra in vigore dall'anno 2021. L'emendamento assicura pertanto per l'anno 2020 la vigenza dei canoni e dei tributi che saranno sostituiti solo a partire dal 2021 dal nuovo canone unico e conseguentemente evita la perdita di gettito che altrimenti si verificherebbe nell'anno in corso.

#### **Relazione tecnica**

La disposizione in esame precisa che per l'anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali ivi indicati che saranno sostituiti a decorrere dall'anno 2021 dal canone unico di cui all'articolo 1, commi 816 e successivi, della legge n. 160/2019. Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Emendamento all'articolo 25

Aggiungere in fine il seguente comma:

“4-bis. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “*l'assistito*” sono inserite le seguenti parole: “, *referiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale*”;
- b) al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la lettera “*d) monitoraggio della spesa sanitaria*”;
- c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: “*comma 7*”, sono aggiunte le parole: “*ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter*”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.*”;
- e) al comma 4, dopo la parola “*regionali*”, sono inserite le seguenti parole: “*e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie*” e, dopo le parole “*l'assistito*”, sono aggiunte le seguenti parole “*secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7*”;
- f) al comma 6, le parole “*FSE,*” sono sostituite dalle seguenti: “*FSE. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato persegue la finalità di cui alla lettera d), nei limiti delle competenze attribuitegli dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti nonché dei dati clinici presenti nel FSE, in forma aggregata a livello regionale e per tipologia di prestazione, attraverso le funzionalità rese disponibili dall'Infrastruttura Nazionale di cui al comma 15-ter. Le finalità di cui al presente comma sono perseguite*”;
- g) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
  - dopo le parole “*per la trasmissione telematica*”, sono inserite le seguenti parole “, *la codifica e la firma remota*”;
  - le parole: “*alimentazione e consultazione*” sono sostituite con le seguenti parole: “*alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'art. 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*”;
- h) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:



“4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;  
4-ter) la realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;  
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l’accesso on line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.”;

- i) al comma 15-septies, dopo le parole: “di farmaceutica” sono inserite le seguenti parole: “, comprensivi dei relativi piani terapeutici,” e, dopo la parola “integrativa”, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché ai dati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter. I dati di cui al presente comma sono resi accessibili esclusivamente all’interessato”;
- j) dopo il comma 15-septies, è aggiunto il seguente comma:

“15-octies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

- a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91 rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
- b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
- c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni. I dati di cui al presente comma sono resi accessibili esclusivamente all’interessato.”.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è volta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Il FSE rappresenta un obiettivo strategico della c.d. sanità digitale, previsto dall'Agenda digitale italiana e europea, nonché dal Patto per la salute e Patto per la salute digitale. Al riguardo, inoltre, il vigente Piano triennale dell'Agid individua il FSE come una "piattaforma abilitante" del Paese, necessaria per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della Pubblica Amministrazione per il cittadino. Peraltro, ai fini del governo del settore sanitario, il FSE costituisce uno strumento strategico per la verifica dell'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, consentendo al professionista sanitario di consultare *on-line* la storia clinica del paziente ed evitando, in tal modo, anche sprechi derivanti dalla reiterazione di prescrizioni di esami clinici già effettuati.

L'art. 12 del D.L. n. 179/2012 prevede l'istituzione (entro il 30 giugno 2015) del FSE da parte di ciascuna regione/provincia autonoma, specificandone le finalità di cura, ricerca e programmazione, prevedendo, altresì la realizzazione dell'infrastruttura nazionale di interoperabilità a cura dell'Agid.

Anche in ragione dei ritardi accumulati, com'è noto, la legge di bilancio per il 2017 ha modificato l'art. 12, D.L. n. 179/2012, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (gestito tramite la Sogei) già realizzata per l'implementazione della ricetta elettronica ed operativa su tutto il territorio nazionale da diversi anni.

A fronte di tale modifica normativa, nel 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con Ministero della salute, Agid, regioni e Garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto alla revisione ed ottimizzazione dell'intero progetto FSE le cui funzionalità sono descritte nel decreto DM 4/8/2017.

Successivamente, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- è stata realizzata e resa operativa l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la Sogei, che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. Senza tale infrastruttura, i FSE di ogni singola regione sarebbero parziali, in quanto non conterrebbero le prestazioni ricevute dal cittadino in regioni diverse dalla propria;

- in ogni regione/PA è realizzata e operativa l'infrastruttura di FSE. In particolare, le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia hanno chiesto tutti i servizi in sussidiarietà di INI e, solo alcuni servizi, le regioni Piemonte e Basilicata;
- è stato realizzato il portale nazionale del FSE, in fase di interconnessione con i portali regionali;
- ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20% della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell'assistito (art. 12, comma 3-*bis*, DL n. 179/2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE.
- per i FSE attivati tramite il consenso dell'assistito, risultano inseriti nel FSE almeno i dati delle ricette elettroniche (farmaci e prestazioni specialistiche) del Sistema TS;
- in termini di risorse finanziarie, sono stanziati fondi per 2,5 milioni annui per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale (pari alla metà dello stanziamento previsto precedentemente per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale da parte di Agid). Inoltre, è stato stanziato uno specifico fondo di circa 210 mln di euro per gli anni 2018-2021 (ai sensi del art. 1, comma 1072, L. n. 205/2017) da destinare alle regioni per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE.

Tuttavia, nel corso della fase realizzativa, **d'intesa con il Ministero della salute, Agid e regioni, sono emerse alcune criticità** che richiederebbero alcune **modifiche dell'art. 12 DL n. 179/2012**, le quali riguardano essenzialmente i seguenti aspetti:

- estensione della definizione di FSE (art. 12, comma 1 DL 179/2012) a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Ciò, al fine di potenziare l'efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior eshaustività delle informazioni del FSE.
- estensione delle finalità del FSE anche al monitoraggio della spesa sanitaria (art. 12, comma 2, lettera c) DL 179/2012), al fine di consentire a tutti i soggetti individuati dal comma 6 del medesimo art. 12 anche il perseguimento di tale finalità, nell'ambito delle proprie competenza istituzionali, nel rispetto delle disposizioni che garantiscono la riservatezza delle informazioni e la sicurezza dei sistemi. Infatti, il pieno utilizzo del FSE

(nella fase a regime) da parte dei professionisti sanitari costituisce un importante e utile strumento a supporto della cura dei propri assistiti, in quanto consente loro di conoscerne la storia clinica (per le informazioni che i singoli assistiti ritengano di rendere consultabili). Ciò, al fine di evitare duplicazioni di prescrizioni, con evidente riduzione dei costi a cari del SSN, anche in termini di riduzione dei tempi di attesa nell'ottica generale di un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, sia per gli assistiti che gli operatori sanitari, con conseguente contenimento della spesa sanitaria, sia a carico del SSN sia a carico del singolo. Peraltro, tale finalità rientra anche nell'ambito del progetto europeo concernente la possibilità, attraverso l'interconnessione dei FSE dei Paesi UE, di controllo delle prestazioni erogate all'estero, sia a carico del SSN sia a carico del singolo.

- estensione (art. 12, comma 6 DL 179/2012), anche al Ministero dell'economia e delle finanze – Dip. della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), della possibilità di trattamento dei dati FSE al solo fine di monitoraggio della spesa sanitaria. In particolare, il medesimo comma 6 prevede che regioni/PA, Ministero della salute e Ministero del lavoro perseguono le finalità di cui al comma 2 lettere b) e c), **nel mentre per il MEF-RGS sarebbero perseguibili le sole finalità di monitoraggio della spesa sanitaria, incluse, per effetto della presente proposta di emendamento, nella lettera d) del comma 2.** Infatti, il MEF-RGS, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, potrebbe utilizzare i dati FSE, in forma anonima e aggregata per regione e per tipologia di prestazione a supporto delle seguenti attività:
  - verifica e monitoraggio regioni in Piano di rientro e verifica del Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali: la disponibilità dei dati sopra indicati agevola l'attività di *spending review* che viene svolta in tali tavoli e che favorisce l'analisi delle componenti di spesa sanitaria e il contenimento della stessa;
  - monitoraggio di breve periodo della spesa sanitaria e correlazione con le prestazioni erogate, ai fini dei documenti di finanza pubblica
  - modello per le previsioni di medio-lungo periodo della spesa sanitaria e socio-sanitaria: come noto, la spesa sanitaria costituisce una delle componenti della spesa *age-related* la cui proiezione nel lungo periodo è determinante ai fini della stima dell'evoluzione del debito pubblico e quindi del calcolo degli indicatori di

sostenibilità dello stesso, la conoscenza e l'interazione tra spesa sostenuta dal SSN e spesa sanitaria "privata" rappresenta un'importante fonte di analisi;

- riscontro e confronto con i dati di spesa sanitaria a carico del SSN e privata (c.d. "out of pocket") dell'OCSE;
- utilizzo dei dati della spesa privata per simulazioni dell'impatto in materia di fondi integrativi.

A supporto dello svolgimento delle predette attività attualmente il MEF-RGS utilizza oltre ai dati contabili, anche i dati anonimi e aggregati del Sistema TS (farmaceutica e specialistica a carico del SSN), nonché i dati fiscali della spesa privati (anonimi e aggregati a livello regionale). Con riferimento ai predetti dati fiscali, trattasi, di dati acquisiti per le sole finalità della consultazione da parte del cittadino della propria spesa privata sanitaria, nonché per la elaborazione (da parte dell'Agenzia delle entrate) della dichiarazione dei redditi precompilata, laddove il cittadino non abbia manifestato la sua opposizione. Pertanto, trattasi di dati che indicano esclusivamente il costo e non la tipologia della prestazione, trattando di macro aggregati definiti in base alla finalità della dichiarazione dei redditi precompilata. Pertanto i dati FSE consentirebbero di integrare tale aspetto, fermo restando che, per il MEF-RGS non devono essere assolutamente resi disponibili i dati clinici delle medesime prestazioni, in quanto non rientranti nelle finalità del monitoraggio della spesa. Tali aspetti dovranno in ogni caso essere puntualmente disciplinati con un decreto attuativo, ai sensi del comma 7 dell'articolo 12. Trattasi di decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante della privacy, che revisionerà e/o sostituirà il DPCM n. 178 del 2015.

- estensione dell'alimentazione dei FSE (art. 12, comma 3, DL n. 179/2012) anche ai documenti clinici per prestazioni erogate al di fuori del SSN (pagate dal cittadino), al fine di rendere sempre più completa l'informazione presente nel FSE. Ciò attraverso il potenziamento (art. 12, comma 15-*septies*, DL n. 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 d. lgs. n. 175/2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-*bis* e 17 del DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle

spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del comma 15-ter) prevede le modalità di messa a disposizione per il FSE dei dati del Sistema TS di cui al comma 15-septies.

- estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 12;
- estensione delle funzioni "in sussidiarietà" di INI (comma 15-ter, numero 3), a supporto delle regioni "in ritardo", anche per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del medesimo punto 3) del comma 15-ter) prevede le funzionalità e i servizi "in sussidiarietà" per le regioni che ne fanno richiesta;
- potenziamento di INI (comma 15-ter, numeri 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell'indice dei FSE a livello nazionale (per l'ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, trattasi di intervento volto a garantire all'assistito continuità nell'accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa, come indicato all'art. 10 del DM 4 agosto 2017 e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche previste dalla Circolare Agid n. 3 del 2/9/2019;
- accelerazione dell'alimentazione del FSE, con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l'interconnessione di INI con i Sistemi interessati (art. 12, comma 15-octies, D.L. n. 179/2012). Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.

## **RELAZIONE TECNICA**

Le modifiche proposte non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto implementabili nell'ambito delle risorse già stanziato per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità.

Le risorse già stanziato per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono pari a 2,5 mln di euro (pg 3 del cap. 7585/MEF), a decorrere dall'anno 2017, ai sensi all'art. 1, comma 383 della L 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Le modifiche introdotte dal presente emendamento prevedono il potenziamento di attività di fatto già avviate e realizzate da parte dell'INI, ai sensi del DM 4/8/2017 e successive modificazioni (attuativo del comma 15-ter dell'art. 12 DL 179/2012), quali ad esempio il portale nazionale FSE, nonché l'Anagrafe nazionale dei consensi, nonché gli ulteriori servizi da rendere disponibili ai FSE regionali "in sussidiarietà". Trattasi pertanto di attività implementative realizzabili nell'ambito delle risorse attualmente disponibili ai sensi all'art. 1, comma 383 della L 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

## **ATTO CAMERA 2325**

### ***Emendamento all'articolo 28***

*All'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*“1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”*

#### **Relazione illustrativa.**

L'emendamento incrementa per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per l'organizzazione della presidenza italiana del G20. La disposizione è necessaria per assicurare la tenuta di tutte le riunioni previste durante l'anno di presidenza italiana.

#### **Relazione tecnica**

La disposizione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2021. Essendo formulata come un limite di spesa, essa non comporta oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa stessa. Alla copertura si provvede mediante .....



## EMENDAMENTO

## Articolo 1

Dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 147, è inserito il seguente comma:

*“147-bis. Le disposizioni di cui al comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.”.*

**Relazione illustrativa**

Il settore scolastico è stato sempre escluso con specifiche disposizioni, date le peculiari esigenze, dalle norme generalmente applicabili alla pubblica amministrazione sui termini di validità delle graduatorie. Già la legge 30 dicembre 2018, n. 145 dettando generali disposizioni sulla validità delle graduatorie prevede al comma 366: *“I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.”.*

La normativa relativa alle procedure concorsuali, infatti, non è contenuta nel decreto legislativo 165 del 2001, come per la generalità delle pubbliche amministrazioni, ma essenzialmente nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Se non vi fosse tale esclusione, l'impatto sul sistema scolastico delle disposizioni generali sui termini di vigenza delle graduatorie sarebbe rilevante. Inoltre, si potrebbe generare un conflitto normativo ed interpretativo tra fonti diverse. Si veda, specificamente, l'articolo 1, comma 3, del recente decreto-legge 126 del 2019, che prescrive *“3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite*

*annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori". Analoghe disposizioni sono presenti all'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 con riferimento ai concorsi per la scuola dell'infanzia e primaria.*

Le ragioni di tale esclusione sono da rinvenirsi proprio nella peculiarità del sistema scolastico e AFAM, in cui la mancanza di graduatorie utili per l'assunzione non può comportare la riduzione del servizio pubblico e nella esatta misura richiesta dagli alunni. A fronte, pertanto, della mancanza di graduatorie utili per l'assunzione l'unico effetto sarebbe il ricorso a contratti a tempo determinato per supplenza con il conseguente aggravamento del fenomeno del precariato. Per evitare tali conseguenze, la normativa di settore prevede dei meccanismi di elasticità delle graduatorie concorsuali.

### **Relazione tecnica**

La disposizione ha natura chiaramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In considerazione della fase di avvio degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'art. 9 - bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 del citato articolo 9 - bis, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta successivo.

3-ter Il comma 3-bis del presente articolo non si applica alle comunicazioni ed alle attività di promozione dell'adempimento spontaneo effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 634 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Relazione illustrativa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i precedenti studi di settore e parametri.

La concreta applicazione del nuovo strumento, originariamente prevista per il periodo d'imposta 2017, è stata posticipata per effetto di una disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2018 (art. 1, c. 931 L 205/2017), che ne ha disposto la proroga di un anno, prevedendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale proroga, come si legge nel disposto normativo e nelle raccomandazioni fornite dall'apposita commissione degli esperti nella riunione del 14 dicembre 2017, trae origine dall'esigenza di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari e, dunque, dalla volontà di sostituire integralmente i 193 studi di settore attraverso l'introduzione degli ISA, senza la previsione di un'annualità in cui siano presenti contemporaneamente gli indici per talune tipologie di attività e gli studi per altre attività.

L'approvazione dei 175 ISA applicati a partire dal periodo d'imposta 2018 è avvenuta con la pubblicazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.

Il comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 prevede che *“L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”*

La proposta normativa in argomento, che riguarda soltanto il primo anno di applicazione (2018), è tesa a favorire un'introduzione graduale della disposizione del citato comma 14, in considerazione delle rilevanti novità che sono connesse all'applicazione del nuovo strumento rispetto agli studi di settore.

Tali novità hanno, peraltro, riguardato circa 4 milioni di contribuenti, in ragione della simultanea applicazione dal periodo d'imposta 2018, di 175 ISA, in sostituzione dei precedenti parametri e studi di settore.

La modifica, inoltre, sviluppando il “clima di fiducia” nei confronti del nuovo strumento, è in linea con gli obiettivi individuati al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che riguardano il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria, tutelando nel contempo l'applicazione di uno strumento istituito con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e orientare in modo più efficace l'attività di contrasto all'evasione da parte dell'amministrazione finanziaria. Il **comma 1** della proposta normativa prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 del citato articolo 9 bis, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, tengono conto anche dei livelli di affidabilità attribuiti ai contribuenti a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta successivo (2019).

Nel **comma 2** si precisa che le attività di promozione della *compliance* possono essere effettuate utilizzando anche solo gli esiti del periodo di imposta 2018 al fine di stimolare quanto prima un dialogo con i contribuenti, che consenta a questi ultimi di spiegare le anomalie riscontrate per il 2018 ed all'Amministrazione fiscale di acquisire ulteriori elementi utili per la successiva evoluzione della metodologia.

### **Relazione Tecnica**

La proposta normativa non ha effetti negativi sul gettito. Infatti, essa ha natura procedimentale ed ha lo scopo di rendere più efficace l'analisi del rischio basata sugli esiti degli ISA per i controlli da effettuare per l'anno di imposta 2018, rafforzandola alla luce dei risultati degli esiti dell'applicazione degli ISA per il 2019, che sono oggetto di evoluzione e miglioramenti.

ART. 1.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019 - 2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

*5-ter.* Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, 13 dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale ed un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché complessive cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità dirigenziali di II Fascia e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo è autorizzata alla spesa annua pari ad euro 2.240.000,00 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000,00 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*5-quater.* Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i predetti ministeri sono autorizzati ad utilizzare le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fino al 31 ottobre 2020.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta emendativa è volta a introdurre misure in materia di personale e di organizzazione relative al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il proposto inserimento del comma 5-*bis* è prorogata al 30 giugno 2021 la vigenza della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario area funzionale II, fascia economica F2, approvata con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione in data 14.11.2017 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 87 del 14.11.2017). L'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017 siano utilizzabili fino al 30 settembre 2020. La legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), all'articolo 1, comma 362, lett. b), aveva previsto la proroga della durata delle graduatorie approvate nell'anno 2017, estendendone la vigenza fino al 31 marzo 2021; la norma contenuta nella legge di bilancio 2020, invece, ha ridotto sensibilmente la vigenza delle medesime graduatorie determinando di fatto una riduzione della capacità assunzionale del Ministero della giustizia per assunzioni che, peraltro, sono state già approvate e finanziate da diverse disposizioni normative per il triennio 2019-2021. In particolare, con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 307, della legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, è stato autorizzato ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, circa 3.000 unità di personale di Area II così ripartite:

- a. 903 unità di Area II, per l'anno 2019;
- b. 1.000 unità di Area III per il 2020;
- c. 1.000 unità di Area II per il 2021.

Il comma 307 dell'articolo 1 ha previsto anche le modalità di assunzione delle risorse di personale in questione, modalità tra le quali figura lo scorrimento dalle vigenti graduatorie - in particolare quella degli idonei del concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.

Il c.d. "decreto quota 100" (d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 26/2019) ha previsto per il Ministero della Giustizia l'utilizzo anticipato di parte delle capacità assunzionali derivanti dal *turn over*, così da procedere al reclutamento di 1.300 unità di personale giudiziario, di cui 300 unità di area III e 1000 unità di area II, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. La c.d. "legge Genova" (d.l. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. 130/2018) ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale (ivi incluso, quindi, personale appartenente all'area II), anche mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. Le ulteriori capacità assunzionali del Ministero della giustizia per il triennio 2019-2021 hanno trovato autorizzazione nel d.P.C.M. 20 giugno 2019, laddove si è prevista l'assunzione, anche mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario, per l'anno 2019 e per i due anni successivi, di oltre 4.000 risorse di personale. In attuazione delle norme esaminate, in data 13 giugno 2019 il Ministro della giustizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, il decreto di approvazione dei fabbisogni assunzionali per il triennio 2019-2021. Detto decreto ha previsto l'assunzione di personale del profilo di Assistente giudiziario mediante scorrimento dalla graduatoria in corso di vigenza anche per l'anno 2021, alla luce della stima delle cessazioni previste nei prossimi anni.

A fronte di tale contesto, l'articolo 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019, come detto, ha previsto che le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili sino al 30 settembre 2020. Viene dunque ridotto il lasso temporale di utilizzabilità delle graduatorie relative ai concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare la graduatoria sopra citata. Con la proposta emendativa in esame si intende dunque introdurre un necessario correttivo alla predetta disposizione che, in contrasto con la stessa finalità generale della norma, ha accorciato i termini di utilizzabilità delle vigenti graduatorie dell'amministrazione della giustizia. Si propone a tal

fine che le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019 - 2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021, così recuperando pienamente le facoltà assunzionali dell'amministrazione.

Con l'inserimento del comma 5-ter si intende rispondere all'esigenza e alla necessità di garantire il più efficace funzionamento del Ministero della salute, definito "organo centrale" del Servizio Sanitario Nazionale, preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario, con l'intento di adeguare la propria struttura e di efficientarne l'organizzazione in maniera più flessibile al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021. A tal fine, il Ministero è autorizzato ad avviare un reclutamento straordinario, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero stesso:

- a) di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, appartenente all'Area III (posizione economica F1). A tale reclutamento, considerata l'attuale situazione degli organici del Ministero della salute, che al contempo sono saturi ma non sufficienti all'assolvimento dei progressivi compiti istituzionali ad esso attribuiti, fa fronte un corrispondente incremento della dotazione organica, finanziato con risorse proprie del Ministero; sul punto si precisa che ai nuovi e maggiori compiti che il Ministero della salute è chiamato ad assolvere non può farsi fronte con il contingente di personale previsto dal DL n. 22 del 2019, c.d decreto Brexit che all'art. 17 ne prevede l'utilizzo in via esclusiva per i compiti di controllo degli Uffici periferici del Ministero della salute, conseguenti all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;
- b) di tredici dirigenti di livello non generale di cui di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari. Anche in questo caso, è previsto un corrispondente aumento della dotazione organica della dirigenza di II fascia, finanziato con risorse proprie del Ministero. Al riguardo, si rammenta che il nuovo status giuridico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, accorpata nella qualifica unica a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede un ingresso nei ruoli dell'Amministrazione in qualità di dirigente sanitario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) e la possibilità, in base a quanto previsto anche dal decreto interministeriale 9 agosto 2019, di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa, individuati nell'ambito della dotazione organica della dirigenza di II fascia del Ministero. Inoltre, è utile segnalare che dei 111 posti da dirigente di II fascia previsti dalla vigente dotazione organica del Ministero della salute, allo stato ne risultano coperti, o in via di copertura in esito a procedure già bandite, ben 110 posti, pertanto, si rende necessaria la misura normativa in esame, in quanto finalizzata ad incrementare l'aliquota di personale dirigenziale in misura sufficiente ad assolvere i più ampi compiti assegnati al Ministero della salute.

L'intervento normativo si rende necessario in quanto, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica succedutesi nel tempo, il Ministero della salute ha registrato, nonostante un progressivo aumento delle proprie competenze, un significativo depauperamento in termini di risorse umane, che le previsioni di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno solo parzialmente recuperato. Già in occasione della ricognizione attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in data 9 agosto 2018, il Ministero della salute con comunicazione del 31 agosto 2018 aveva avuto occasione di rappresentare, in sede di formalizzazione del documento di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, un rilevante scostamento tra le dotazioni organiche vigenti e le effettive necessità delle strutture centrali e



periferiche per l'assolvimento dei compiti istituzionali ordinari, comunicando, al netto dell'aumento di organico autofinanziato, una ulteriore carenza di almeno 300 unità di personale di varie qualifiche.

Per quanto riguarda il personale dirigenziale, la situazione degli organici di II fascia del Ministero della salute, al 1° gennaio 2020, presenta una copertura di 110 posizioni funzionali sulle 111 previste (d.P.C.M. n. 59/2014). Relativamente al personale non dirigenziale, le 67 unità tecnico sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legge n. 22/2019 sono in corso di reclutamento (subordinatamente all'effettiva attuazione della c.d. *Brexit*) e, in ogni caso, si tratta di professionalità specifiche destinate integralmente alle articolazioni territoriali del Ministero. Inoltre, le dotazioni vigenti, come incrementate dalla legge n. 145 del 2018, verranno coperte all'esito delle programmate procedure concorsuali in via di attivazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica o, direttamente, da parte del Ministero della salute.

Gli impegni assunti dal Governo con la sottoscrizione del Patto per la salute 2019-2021 rendono indispensabile l'adeguamento degli assetti organizzativi previsto dalla disposizione proposta, quantificato rispetto ai fabbisogni essenziali e nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero. Ad integrazione di quanto sopra rappresentato e al fine di illustrare la necessità e l'urgenza della richiamata modifica organizzativa e contestuale incremento delle unità di personale, dirigenziali e non, si rappresenta che il Ministero della salute è chiamato, tra l'altro, a porre in essere tempestivamente tutti gli adempimenti statali connessi alla realizzazione del Patto della salute 2019-2021, sottoscritto tra Governo e Regioni il 18 dicembre 2019, che costituisce un vero e proprio programma di interventi, i cui contenuti principali sono riassumibili come segue:

- a) lea. Governo e Regioni si sono impegnati a completare il percorso di attuazione del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante i c.d. "Nuovi Lea", con l'approvazione del decreto che fissa le tariffe per consentire l'entrata in vigore dei relativi nomenclatori;
- b) nuovo strumento di misurazione della qualità delle cure. Dal 2020, dovrà essere effettuata una nuova valutazione annuale sulla qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi sanitari regionali.
- c) nuovi criteri per fine commissariamenti. Governo e Regioni si sono impegnati, entro 180 giorni dall'adozione del Patto, a riesaminare la procedura di nomina dei Commissari ad acta delle regioni in piano di rientro, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte Costituzionale. Allo stesso tempo, si è concordato di elaborare nuove Linee guida adottate da Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze da sottoporre all'intesa della Conferenza Stato-Regioni che contengano indicazioni operative per la valutazione dei parametri per l'uscita dal commissariamento;
- d) risorse umane. Il Governo e le regioni, tra l'altro, si sono impegnati ad uniformare le modalità di svolgimento della formazione specialistica medica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, nonché ad avviare il processo di revisione, in accordo con il MIUR, del sistema di formazione dei medici specialisti;
- e) mobilità sanitaria. Dovrà essere definito un nuovo programma nazionale Governo-Regioni per recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità dovuti a carenze locali/regionali organizzative e/o di qualità e quantità delle prestazioni;
- f) enti vigilati. Il Patto prevede la necessità del riordino di AIFA, ISS e Agenas per superare la frammentazione di competenze, rivedendone la governance e i meccanismi operativi di funzionamento, accorpando le funzioni frammentate in materia di HTA, a garanzia dell'autorevolezza e dell'indipendenza del processo di valutazione;

- g) governance farmaceutica e dei dispositivi medici. Dovrà essere avviata una revisione e un ammodernamento della governance farmaceutica e dei dispositivi medici per migliorare l'efficienza allocativa delle risorse;
- h) investimenti. Il Patto impegna il Governo ad incrementare le risorse a disposizione per l'edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 67/88 e a velocizzare le procedure per la sottoscrizione degli accordi di programma e l'ammissione a finanziamento.
- i) assistenza territoriale e medicina generale. È stata concordata l'opportunità di condividere indirizzi e parametri di riferimento per promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, garantendo un'integrazione con i servizi socio assistenziali.
- j) modelli previsionali. A supporto delle scelte di programmazione, il Patto ha previsto una sempre maggiore integrazione dei dati e dei diversi flussi informativi che consenta di realizzare strumenti e modelli previsionali per l'analisi del fabbisogno di salute della popolazione.
- k) ricerca. Il Governo e le regioni dovranno promuovere una governance condivisa della ricerca per definirne priorità ed ambiti condivisi e per snellire le procedure di attribuzione delle risorse.
- l) prevenzione. Promozione e prevenzione sono chiavi per garantire equità e contrasto alle disuguaglianze di salute. In particolare è previsto: contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza; consolidare il contrasto alle malattie croniche attraverso promozione della salute, diagnosi precoce e presa in carico precoce; piena realizzazione del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia; standard adeguati di personale per sicurezza sui luoghi di lavoro; approccio "One Health" che considera la salute umana e la salute degli animali come interdipendenti e legati alla salute degli ecosistemi; più controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria.
- m) revisione del ticket. Dovrà essere avviato un percorso per la revisione della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini per ridurre le disuguaglianze attraverso la graduazione dell'importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e del "reddito familiare equivalente".
- n) partecipazione dei cittadini. Per migliorare la relazione con i cittadini si punterà sempre più sulla trasparenza e la comunicazione, attraverso il loro coinvolgimento in pratiche di partecipazione inclusive. Prevista anche una forte promozione degli strumenti di accesso informatico ai servizi erogati telematicamente dal SSN, adottando regole standard, codifiche condivise e interoperabilità degli ecosistemi informatici.
- o) revisione del DM 70/2015. È stato preso l'impegno alla revisione del Regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, visti le mutate evidenze e le criticità rilevate nell'implementazione regionale.

Infine, allo scopo di consentire la piena e tempestiva attuazione dei rispettivi compiti istituzionali, il comma 5-*quater* prevede la possibilità per i Ministeri della salute, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali di procedere entro il 31 ottobre 2020 alla propria riorganizzazione, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione, con le modalità semplificate di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Per quanto riguarda il Ministero della salute, è necessario delineare in tempi rapidi un assetto organizzativo idoneo a garantire la piena e tempestiva attuazione del patto per la salute, siglato il 19 dicembre 2019, orientando al contempo l'azione ministeriale alla verifica circa l'erogazione dei Lea, secondo criteri di effettività oltre che di uniformità su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, dell'istituzione di uno o più uffici dirigenziali con il compito di individuazione degli obiettivi e delle priorità dell'azione di governo, di definizione degli indirizzi e delle azioni, nonché di verifica dei

risultati nel settore della tutela della salute sul territorio nazionale, ciò al fine di potenziare la capacità degli uffici ministeriali di elaborare modelli organizzativi e programmi di azione idonei a rendere effettiva l'erogazione dei Lea oltre che a dare attuazione alle linee evolutive del sistema sanitario nazionale concordate con le Regioni attraverso il Patto per la salute 2019-2021.

Per il Ministero della giustizia, l'esigenza di una riorganizzazione in forma semplificata consegue alla urgente necessità di corredare di un sistema regolamentare di attuazione la disciplina di riforma delle articolazioni decentrate del Ministero della giustizia appena introdotta dalla legge di bilancio 2020. L'articolo 1, commi 435 e 436, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha radicalmente innovato l'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria mediante l'istituzione di uffici periferici, che, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, sono chiamati a svolgere funzioni e compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze in materia di edilizia giudiziaria dai Comuni al Ministero. Con le predette disposizioni della legge di bilancio 2020 è stato integralmente innovato il quadro normativo concernente il *Decentramento del Ministero della giustizia* di cui al Capo II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sostituendo ad una struttura basata su direzioni generali una, più snella, fondata su uffici periferici di livello dirigenziale non generale. Ne deriva che, alla luce di tale rilevante modifica dell'organizzazione del Ministero, si impone la necessità di provvedere con urgenza, e pertanto con modalità semplificate, all'adeguamento del quadro regolamentare delineato dal vigente assetto organizzativo dato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, il cui Titolo III (artt. da 8 a 15) è destinato alla regolazione dell'amministrazione periferica e contiene una dettagliata disciplina su funzioni e compiti degli organi di decentramento amministrativo, ormai da ritenersi superata per effetto delle richiamate novità introdotte nell'assetto organizzativo del Ministero dalla legge di bilancio 2020.

Infine, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appare necessario e urgente procedere in tempi rapidi alla riorganizzazione interna, in considerazione dell'esigenza di adeguare la struttura amministrativa alle nuove e ulteriori funzioni attribuite dalla legge, quali quelle in tema di reddito di cittadinanza.

## **RELAZIONE TECNICA**

L'ulteriore scorrimento nell'anno 2021 della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario previsto al comma 5-*bis* che la presente proposta emendativa mira a introdurre non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come già evidenziato nella relazione illustrativa, le assunzioni in esame sono state già approvate e inserite nei piani assunzionali finanziati per il triennio 2019 – 2021 con le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Il piano assunzionale del Ministero della salute di cui al comma 5-*ter* – che prevede un reclutamento di 13 dirigenti di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale – comporta un onere annuo lordo complessivo massimo pari a euro 4.480.000,00 (*arr.*).

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificati in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa).

Tenuto conto dei tempi necessari alla conclusione delle procedure di reclutamento, la spesa è stimata per un periodo di sei mesi nel corso dell'anno 2020 (6 dodicesimi dell'importo lordo annuo, pari a euro 2.239.639,49) e, a regime, a decorrere, dall'anno 2021 (pari a euro 4.479.278,97).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 3, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.

AREA	POS. ECON.	STIPENDIO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'	VACANZA CONTRATTUALE	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ANNUA LORDA PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNUA LORDA PER 12 MENSILITA'	TOTALE COSTO ANNUO LORDO	ONERI RIFLESSI 38,38%	TOTALE COMPRENSIVO ONERI RIFLESSI 38,38%	FUA 2016 pagato nel 2018	ART.7 2016 pagato nel 2018	ONERI RIFLESSI su accessorio 32,70%	TOTALE COMPLESSIVO comprensivo di oneri riflessi
<b>III</b>	<b>F1 ex C1</b>	17.166,50	169,00	6.982,95	2.772,72	<b>27.091,17</b>	10.397,59	<b>37.488,76</b>	1.817,74	8.224,36	3.283,77	<b>50.814,63</b>
COSTO UNITA'	50					<b>1.354.558,50</b>	519.879,55	<b>1.874.438,05</b>	90.887,00	411.218,00	164.188,50	<b>2.540.731,55</b>

<b>DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A</b>				
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>		<b>96.664,00</b>	36.323,22	<b>132.987,22</b>
art. 7 legge 362/99		<b>17.043,08</b>	5.573,09	<b>22.616,17</b>
<b>TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ACCESSORI</b>		<b>113.707,08</b>	41.896,31	<b>155.603,39</b>
<b>COSTO PER UNITA'</b>	<b>7</b>	<b>795.949,58</b>	293.274,14	<b>1.089.223,73</b>

<b>DIRIGENTE sanitario medico - FASCIA A</b>				
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA		7.746,85	2.533,22	10.280,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>		<b>104.410,86</b>	<b>38.856,44</b>	<b>143.267,29</b>
<b>COSTO PER UNITA'</b>	<b>5</b>	<b>522.054,28</b>	<b>194.282,20</b>	<b>716.336,47</b>

<b>DIRIGENTE sanitario chimico - FASCIA A</b>				
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>		<b>96.664,00</b>	<b>36.323,22</b>	<b>132.987,22</b>
<b>COSTO PER UNITA'</b>	<b>1</b>	<b>96.664,00</b>	<b>36.323,22</b>	<b>132.987,22</b>

Gli oneri complessivi, pertanto, ammontano a euro 4.479.278,97 annui a regime (euro 2.540.731,55 + euro 1.089.223,73 + euro 716.336,47 + euro 132.987,22). A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi destinati

all'incentivazione del personale dirigente e non dirigente sono corrispondentemente incrementati in relazione alle unità effettivamente assunte.

L'intervento normativo relativo all'inserimento del comma 5-*quater* mira a consentire l'adozione della disciplina regolamentare di adeguamento in forma semplificata dell'assetto organizzativo dei Ministeri interessati, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione. Esso non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## Emendamento Articolo 13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All’articolo 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il comma 4-novies è sostituito dal seguente: “4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali”.”.

### Relazione illustrativa

La proposta normativa in argomento si rende necessaria al fine di riprendere le definizioni previste a legislazione vigente con riferimento a “pericolosità o rischio idraulico”, nonché per allineare la disposizione alla normativa di settore che non vieta *tout court* la realizzazione di opere in zone a elevata pericolosità o rischio idraulico ma ne indica le condizioni di fattibilità.

In tal modo, la norma viene integrata facendo comunque salve le specifiche previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali.

In particolare, la disciplina delle misure di salvaguardia per il rischio idraulico è contenuta al punto 3.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1998, che costituisce il riferimento di base per le norme tecniche di attuazione dei piani di assetto idrogeologico.

### Relazione tecnica

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Atto Camera n. 2325 - Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"**

## **Proposta emendativa**

### **Emendamento**

All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

“*h*) all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), le parole da: «*individuati ai sensi del comma 2, lettera a*)» a: «*e dalla lettera a) del presente comma*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b*)»;”;

b) dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

“*h-bis*) all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), le parole: «*e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi*» sono soppresse e dopo le parole: «*specifiche prescrizioni*;» sono inserite le seguenti: «*nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;»;”;

c) dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

“*i-bis*) all'articolo 1, comma 9, lettera *a*), le parole: «*e di aggiornamento*» sono sostituite dalle seguenti: «*, di aggiornamento e di trasmissione*»;”;

d) dopo la lettera *n*), è inserita la seguente:

“*n-bis*) all'articolo 1, dopo il comma 19-*bis*, è inserito il seguente: «**19-ter. In tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni.**».”;



## **Relazione illustrativa**

La riformulazione della lettera *h*) dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge da convertire, e l'inserimento della lettera *h-bis*), sono rivolti ad introdurre ulteriori modificazioni all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare:

- alla lettera *a*), ad estendere l'attività di ispezione e verifica con riguardo all'osservanza di tutte le disposizioni previste in caso di affidamento delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, nonché con riguardo al rispetto delle condizioni e prescrizioni, impartite dal CVCN, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *b*), del medesimo decreto-legge;
- alla lettera *b*), a chiarire che l'accesso a dati e metadati personali e amministrativi debba avvenire limitatamente a quelli necessari e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'inserimento della lettera *i-bis*) nel citato articolo 27 è volto a coordinare ed allineare gli obblighi previsti in materia di predisposizione e trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2019, alle relative fattispecie sanzionatorie di cui al comma 9, lettera *a*), dello stesso articolo 1.

Infine, viene inserita la lettera *n-bis*), che prevede che in tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni.

## **Relazione tecnica**

La disposizione non necessita di copertura finanziaria in quanto dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AC 2325

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

Art 25-bis

*(Disposizioni in materia di governance della spesa farmaceutica)*

*1. Per l'anno 2020, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il tetto della spesa farmaceutica per altri acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,13 per cento, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento. Per il medesimo anno 2020, il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,52 per cento. Successivamente, in considerazione della necessità di mantenere invariato il tetto complessivo per la spesa farmaceutica attualmente previsto, la legge può rideterminare i tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e quelli per la spesa farmaceutica convenzionata, anche tenendo conto dell'esito delle valutazioni e dei criteri che siano stati indicati con decreto del Ministro della salute, adottato entro il 30 giugno 2020, su proposta dell'AIFA, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tali criteri, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi al settore farmaceutico, tengono in considerazione anche gli effetti conseguenti alla periodica revisione del prontuario farmaceutico di cui all'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa in esame interviene prevedendo una rideterminazione, in via esclusiva per il 2020, della percentuale dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 nonché della spesa farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il tetto complessivo finalizzato alla spesa farmaceutica a legislazione vigente, pari al 14,85 % del Fondo sanitario nazionale.

L'iniziativa normativa muove dall'evidenza di un maggior incremento negli ultimi anni, per la spesa per gli acquisiti diretti, in particolare dovuta ai medicinali ad uso ospedaliero.

Pertanto, solo per il 2020, si è ritenuto di dover intervenire rideterminando, in aumento, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, nella misura del 7,13 per cento; nonché rideterminando, in diminuzione, il tetto per la spesa convenzionata, nella misura del 7,52 per cento.

In estrema sintesi, la misura descritta è finalizzata a rimodulare gli effetti dello sfioramento del tetto della spesa per gli acquisti diretti e, conseguentemente rivedere il tetto della spesa convenzionata.

La proposta prevede, inoltre, a decorrere dal 2021, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica, previsto dalla legislazione vigente, l'individuazione, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, su proposta dell'AIFA, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di criteri utili al legislatore alla eventuale rideterminazione dei menzionati tetti della spesa farmaceutica. Il previsto decreto individua i criteri menzionati tenendo in considerazione gli effetti conseguenti alla revisione del prontuario farmaceutico.

E' noto, infatti, che nell'ambito della *governance* farmaceutica un ruolo significativo è rappresentato dall'attività di periodica revisione del prontuario farmaceutico.

La proposta in esame non determina alcun effetto in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della legge n. 145 del 2018.

#### **RELAZIONE TECNICA**

La proposta normativa in esame, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la rimodulazione dei menzionati tetti viene garantita nel rispetto del tetto complessivo della spesa farmaceutica, e segnatamente a parità del finanziamento della spesa farmaceutica pari al valore del 14,85% del fondo sanitario nazionale.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**4-bis.**

*(Termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

*"1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:*

*- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;*

*- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro".*

**Relazione illustrativa**

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

**Relazione tecnica**

La norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell'anno, ancorché differito nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell'anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa.

## **PROROGA DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO**

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

### **Art. 11-bis**

#### **(Proroga di misure di sostegno al reddito)**

**1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziata e non utilizzate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

## **Relazione illustrativa**

### **Comma 1**

Con la disposizione proposta si intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Ilva in Amministrazione straordinaria, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. L'intervento è stato successivamente prorogato, per l'anno 2018, dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### **Comma 2**

Con il presente comma si prevede la proroga, per l'anno 2020, della misura di sostegno al reddito per il lavoratori del settore call-center introdotta dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e rinnovata per l'anno 2019 dall'articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4 del 2019. La misura viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese del settore call-center quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento di carattere involutivo.

A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 20 milioni di euro.

### **Comma 3**

Il comma 3 consente, per l'anno 2019, alle Regioni Campania e Veneto di autorizzare un intervento di CIGS per 12 mesi in favore delle imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale complessa delle medesime Regioni e che non possono ricorrere all'intervento di CIGS a regime di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

#### **Comma 4**

Il comma 4 permette di autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, anche per il 2020, alle medesime condizioni, prevedendo, altresì, l'applicazione della misura anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. La disposizione riguarda il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre n. 205, come modificato all'articolo 25-ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136, riferito alle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, vale a dire Venezia-Porto Marghera (DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22.11.2017). La misura è finanziata dalle risorse residue dei finanziamenti precedenti e da ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

#### **Comma 5**

Il comma 5 prevede che l'intervento di CIGS di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale per le imprese che cessano l'attività, possa essere concesso anche nel 2020 per un massimo di 12 mesi. A tal fine vengono stanziati ulteriori risorse pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Resta ferma la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse già stanziati dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate.

#### **Comma 6**

L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberanti occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Il presente comma consente di autorizzare, per l'anno 2020, le c.d. proroghe complesse della CIGS nel limite di ulteriori 45 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **Comma 7**

Con la presente disposizione si consente la proroga, per il 2019, del trattamento di CIGS di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148 del 2015, esteso dall'articolo 9-quater del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è "l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni" e ha consentito soprattutto alla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A di Gualdo Tadino (PG) di beneficiare del trattamento di integrazione salariale per 12 mesi, dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2019, per un massimo di 100 lavoratori.

Concluso il periodo di concessione, la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino hanno richiesto con forza l'attivazione di un tavolo di confronto per individuare la soluzione normativa più idonea a garantire la prosecuzione della misura di sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi, come previsto per le altre aree di crisi industriale complessa.

## **Relazione tecnica**

### **Comma 1**

Secondo i dati forniti dalla Direzione del personale del Gruppo Ilva in A.S., l'integrazione del sostegno al reddito ha un costo di 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale, si prevede, tuttavia, una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. Pertanto, il costo totale dell'intervento per un anno è stimato in euro 19 milioni.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

### **Comma 2**

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

### **Comma 3**

All'onere derivante dal comma 3, pari a 11,6 milioni di euro, si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le Regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 23 luglio 2019.

Con i decreti n. 20/2018, n. 113/2018 e n. 17/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania euro 26.986.158,91 e alla Regione Veneto euro 3.826.378,34. Con il decreto n. 82/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania euro 21.391.080,50 e alla Regione Veneto euro 4.608.919,50. Complessivamente, quindi, alla Regione Campania e alla Regione Veneto sono state assegnate le risorse riportate nella seguente tabella:



	Residuo anni precedenti	Stanziamen- to 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Campania	€ 13.175.394,29	€ 21.391.080,50	€ 24.630.739,56	€ 9.935.735,23
Veneto	€ 3.826.378,34	€ 4.608.919,50	-	€ 8.435.297,84

La copertura degli oneri derivanti dalla presente misura viene individuata nei limiti delle risorse residue indicate nella tabella sopra riportata.

Si precisa che le risorse, ancorché assegnate, non sono state trasferite.

#### **Comma 4**

Il comma 4 prevede la proroga per il 2020 della mobilità in deroga prevista per il 2019 dall'articolo 41 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale, nel prorogare l'articolo 25-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, aveva esteso il trattamento anche ai lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.

La disposizione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (riconosciute con DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (riconosciute con DM 22.11.2017).

Il finanziamento ulteriore di 13 milioni di euro scaturisce dalla valutazione riferita alle somme effettivamente impegnate nel 2019, sulla base anche dei residui dei finanziamenti precedenti nella disponibilità delle regioni. Si fa presente, infatti, che la regione Veneto non ha impegnato affatto le risorse assegnate, a differenza della regione Campania che ha impegnato somme per oltre 23 milioni di euro e può contare su risorse residue di soli 10 milioni di euro circa.

Agli oneri quantificati in 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

#### **Comma 5**

Il comma 5 comporta nuovi e maggiori oneri pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f), che non hanno finalizzazione.

#### **Comma 6**

Il comma 6 comporta nuovi e maggiori oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

#### **Comma 7**

La misura, che presenta un onere pari a 6,2 milioni di euro è finanziata dalle risorse non utilizzate ripartite con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

Con i predetti decreti alla regione Umbria sono state assegnate le seguenti risorse:

- Regione Umbria – Euro 9.000.000 decreto n. 1/2016;
- Regione Umbria – Euro 4.781.090,79 decreto n. 12/2017;
- Regione Umbria – Euro 7.320.250,54 decreto n. 16/2019.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli stanziamenti e delle risorse residue assegnate alla regione Umbria:

	Residuo anni precedenti	Stanziamento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Umbria	€ 3.406.191,29	€ 7.320.250,54	€ 405.415,00	€ 10.321.026,83

La misura di cui al presente comma verrà prorogata per l'anno 2020 nei limiti delle risorse residue come da tabella.

Si precisa che le risorse, ancorché assegnate, non sono state trasferite.

## A.C. 2325

### Art. 42

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: «Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,».

3-ter. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente».

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **comma 3-bis** modifica la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica per consentire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di partecipare quale componente permanente al Comitato. A tale ultimo Ministro sono state delegate, fra le altre, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e ai servizi di rete, che rendono necessaria la partecipazione al CIPE, che esercita funzioni in materia di programmazione economica, verifica e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali del Paese.

La delega all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione risponde, tra le altre, alla esigenza di assicurare un costante impulso alle istanze volte al conseguimento degli obiettivi dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione del Paese nell'ambito degli investimenti infrastrutturali e più in generale della programmazione economica. Un tale obiettivo di sistema può essere assicurato solo attraverso la partecipazione stabile e permanente del Ministro delegato, il quale nel rispetto delle proprie competenze, potrà esercitare un autonomo potere di impulso e proposta in seno all'organismo preposto alla programmazione economica.

Con l'occasione sono aggiornate le denominazioni dei Ministeri che compongono il CIPE, tenendo conto anche della istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ad opera del decreto-legge n. 1 del 2020.

Il **comma 3-ter** prevede un rafforzamento dell'informazione alle Camere in ordine all'attività del CIPE, introducendo una relazione annuale relativa all'attività del Comitato, al fine di fornire una informazione organica con riferimento sia ai singoli atti adottati sia alle *policies* attivate.

In corrispondenza di tale nuovo obbligo informativo, si prevede il superamento della disposizione che stabilisce la trasmissione in via telematica alle Camere delle delibere CIPE entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione. Le delibere del CIPE, infatti, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (il tempo medio tra registrazione e pubblicazione non supera i dieci giorni) e sono inserite nella Banca dati delle delibere CIPE del sito ufficiale del Comitato.

## RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

AC 2325

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica**

## EMENDAMENTO

### ART. 8

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*“6. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole “a decorrere dal 14 settembre 2021” con le seguenti “a decorrere dal 14 settembre 2022”. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente, pari a euro 443.333 per l’anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.”.*

## MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa è volta a rideterminare la quantificazione degli oneri prevista per il differimento, dal 14 settembre 2021 al 14 settembre 2022, per le circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti, nonché per le relative sedi distaccate, dell’efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

L’emendamento tiene conto del fatto che la proroga dal 15 settembre 2021 fino al 14 settembre 2022 del regime previgente, per le circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti, è da riferire a 10 uffici giudiziari anziché ai 14 indicati inizialmente, con una più accurata parametrizzazione dei ratei annuali di spesa relativi agli anni 2021 (3,5 mesi) e 2022 (8,5 mesi). In tal senso l’ammontare dei



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

risparmi di spesa che verrà meno per effetto della citata proroga viene rideterminato in euro 443.333 per l'anno 2021 ed euro 1.076.667 per l'anno 2022, sulla base del prospetto di seguito riportato:

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
L'AQUILA	AVEZZANO	<b>Tribunale</b>	<b>Avezzano</b>
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	<b>Tribunale</b>	<b>Lanciano</b>
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	<b>Tribunale</b>	<b>Sulmona</b>
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	<b>Tribunale</b>	<b>Vasto</b>
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

*Delle 10 sedi interessate, 4 possono essere definite uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 sono da considerare uffici di grandezza minore (Procura della Repubblica di Avezzano, Sez. di Tribunale di Ortona, Sez. di Tribunale di Atessa, Procura della Repubblica di Lanciano, Procura della Repubblica di Sulmona, Procura della Repubblica di Vasto); per ciascuna delle due tipologie di uffici è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.*

*Gli oneri riportati sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste per gli uffici giudiziari, relative al pagamento di canoni e utenze, alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza, nonché all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 14.09.2022	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere stimato per spese di funzionamento dal 15/09/2021 al 31/12/2021 (3,5 mesi)	Onere stimato per spese di funzionamento dal 01/01/2022 al 14/09/2022 (8,5 mesi)	Onere Complessivo stimato per spese di funzionamento
4 sedi di media grandezza	Euro 200.000	233.333	566.667	800.000
6 sedi di minore grandezza	Euro 120.000	210.000	510.000	720.000
<b>Totale</b>		<b>443.333</b>	<b>1.076.667</b>	<b>1.520.000</b>

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<i>Proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente Tabella A Ministero della giustizia</i>		-443.333	-1.076.667

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

*(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)*

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, **da determinarsi in sede di contrattazione collettiva 2019/2021**, è incrementata di 5.000.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. **In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno.».**

### **Relazione illustrativa**

La presente proposta normativa dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'incremento dell'indennità di amministrazione, **da determinarsi in sede di contrattazione collettiva**, spettante al personale di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, per una somma pari a 5.000.000 di euro.

Si tratta di una misura, **come specificato al comma 3 della disposizione**, ulteriore rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 143, 144) e finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri, volta specificamente ad accelerare, **attraverso l'utilizzo di risorse proprie del Ministero dell'interno**, la progressiva perequazione della suddetta indennità a quella, più remunerativa, in godimento al personale di altre Amministrazioni.

Con l'attribuzione di tali risorse finanziarie si intendono compensare le ulteriori, consistenti attività espletate anche dal personale contrattualizzato non dirigenziale, a seguito dell'esponentiale aumento di competenze dell'Amministrazione dell'interno. Infatti, le Prefetture-U.T.G., in particolare, sono state interessate da un notevole incremento dei carichi di lavoro, soprattutto nel settore dell'immigrazione e della depenalizzazione. Per quest'ultima competenza, i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8 - recanti interventi in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative - hanno da ultimo assegnato ulteriori incombenze, nonché l'assunzione di responsabilità aggiuntive anche sotto il profilo contabile, alle medesime Prefetture-U.T.G., già peraltro interessate da una notevole e diversificata tipologie di fattispecie connesse all'abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.



## **Relazione tecnica**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Articolo 40-bis  
(personale Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei Monopoli)

*1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

### **Relazione Illustrativa**

L'emendamento reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio. Il personale dell'Agenzia delle entrate e quello dell'Agenzia delle Dogane è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione ai programmi di potenziamento della lotta all'evasione fiscale indicati come priorità strategica dall'esecutivo e occorre correlare tale significativo impegno con una limitata incentivazione economica. In tale contesto si rileva che l'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio è soggetto ai limiti introdotti dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che non consente di utilizzare a tal fine una somma maggiore di quella riferita all'anno 2016. La norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. Il comma contiene due distinte misure. La prima di esse riguarda i funzionari che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale.

All'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:

“3-bis. L'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente: “3-bis. Entro il 30 giugno 2020, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria e specificate le condotte che configurano, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del presente decreto legislativo, irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, secondo quanto previsto dal Capo IV del medesimo decreto legislativo, dalle norme di attuazione e dai relativi principi professionali, nonché definiti i criteri per l'irrogazione delle sanzioni, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti nel Registro”.”

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica normativa si rende necessaria alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato numero 02716/2019 del 31 ottobre 2019 sullo schema di “regolamento emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, e dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”.

Nel citato parere viene chiaramente indicato che l'attuale formulazione dell'articolo 25, comma 3-bis del D.lgs. n. 39/2010, che prevede l'emanazione del regolamento sopra specificato nella forma di cui all'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, non consente di tipizzare gli illeciti e di predeterminare l'azione amministrativa, in quanto priva di una specifica indicazione legislativa attributiva di tale specifico potere.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa nel condividere l'intento del Ministero proponente di tipizzare gli illeciti e di definire un insieme di criteri oggettivi ai quali corrispondono univocamente specifiche sanzioni, ritiene infatti che lo schema di regolamento proposto debba assumere necessariamente la forma di regolamento governativo previsto dall'articolo 17, comma 1, della L. n. 400/1988.

L'opportunità di riproporre il testo regolamentare sotto una diversa forma, lasciando inalterata la specificazione delle irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione e la tipizzazione delle fattispecie sanzionatorie - necessaria a garantire la vigilanza e la conformità del sistema all'ordinamento europeo -, attuabile solamente attraverso la presente proposta emendativa, risponde all'esigenza di gestire con maggiore efficacia procedimenti sanzionatori di dimensione quantitativa notevole (136.000 soggetti iscritti nel registro dei revisori) e porre in essere, con maggiore economicità di risorse, un processo di notevole impatto.

Relativamente, infine, all'inserimento del termine del 30 giugno 2020 per la definizione del Regolamento di cui sopra, è bene evidenziare che tale previsione è rivolta ad incrementare e accelerare la conformità ai requisiti presenti nella Direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, rendendo effettivi entro il termine sopra indicato, come previsto dal legislatore europeo, i poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

## RELAZIONE TECNICA

La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## AC 2325

*Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini*

### EMENDAMENTO

#### ART. 8

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*“6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;*

*b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;*

*c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia”.*

### MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di **euro 150.000,00** all'anno.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione necessità che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, continuino a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-

bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi comunque di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di **10.000,00 euro** (2 missioni al mese x 10 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

*Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*